

28/09/2026

Concordato preventivo biennale: il rinnovo entro il 2 novembre pesa anche sul passato

Il decreto Omnibus lega al rinnovo benefici più ampi e la possibilità di definire con il ravvedimento speciale le annualità dal 2020 al 2023.

Nei giorni scorsi molti imprenditori e professionisti soggetti agli ISA hanno trovato nel proprio Cassetto fiscale una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate sul concordato preventivo biennale. Chi ha già aderito per il biennio 2024-2025 riceve un invito a valutare il rinnovo per il 2026-2027; chi non vi ha mai aderito trova invece una prima proposta, costruita sui dati ISA, sul modello Redditi e sull'andamento delle redditività di settore.

Il termine per decidere è lo stesso per entrambe le situazioni: il 31 ottobre 2026, differito al 2 novembre perché il 31 cade di sabato e il 1° novembre è festivo. Ma la decisione non ha lo stesso peso per tutti. Per chi ha già sperimentato il concordato nel biennio precedente, il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026, in vigore dal 12 agosto 2026) ha legato al rinnovo un pacchetto di vantaggi rafforzato rispetto alla prima adesione, oltre alla possibilità di accedere al ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023.

Cosa cambia per chi rinnova

Chi rinnova l'adesione per il 2026-2027 ottiene condizioni più favorevoli rispetto a chi accede per la prima volta:

- l'esonero dal visto di conformità per le compensazioni sale a 100.000 euro annui per i crediti IVA e a 70.000 euro per imposte dirette e IRAP (contro, rispettivamente, 70.000 e 50.000 euro previsti per la prima adesione);
- l'esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA arriva fino a 100.000 euro, anziché 70.000;
- i termini di decadenza per l'accertamento vengono anticipati di due anni, contro un anno per chi aderisce per la prima volta;
- per i versamenti rateali di imposte dirette e IRAP relativi al biennio 2026-2027 non sono dovuti interessi.

Sono vantaggi che si aggiungono a quelli già previsti per tutti gli aderenti al concordato, come l'esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici e della disciplina delle società non operative. La logica del decreto è chiara: premiare chi resta nel concordato più a lungo, non solo chi vi accede.

Le comunicazioni ricevute nei giorni scorsi segnalano inoltre che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza stanno programmando una maggiore capacità operativa nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al concordato o che ne decadono. Non si tratta di un accertamento automatico, ma di un criterio utilizzato nella programmazione dei controlli: un elemento del quadro normativo che è utile conoscere, a prescindere dalla decisione che si intende prendere.

Il ravvedimento speciale 2020-2023: un'occasione legata al rinnovo

Un aspetto particolarmente rilevante per chi rinnova riguarda però il passato. Chi rinnova l'adesione al concordato per il 2026-2027 può accedere a un ravvedimento speciale che consente di definire, annualità per annualità, i periodi d'imposta dal 2020 al 2023. Non è una misura inedita: meccanismi analoghi erano già stati introdotti in occasione delle due precedenti edizioni del concordato, con riferimento ad altre annualità. L'art. 29 del decreto Omnibus lo ripropone ora per il periodo 2020-2023, nell'ambito del rinnovo per il 2026-2027. Anche in questa edizione non è una possibilità aperta a tutti: riguarda esclusivamente chi ha aderito al concordato nel biennio 2024-2025 e ne rinnova l'adesione; resta esclusa sia la prima adesione, sia chi non rinnova.

Il meccanismo si basa su un'imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile maggiorata in misura inversamente proporzionale al punteggio ISA ottenuto in ciascun anno: più basso è il punteggio, più alti sono l'incremento della base imponibile e l'aliquota applicata. Chi ha un punteggio pari a 10, per esempio, applica un incremento del 5% e un'aliquota del 10%; chi ha un punteggio inferiore a 3 arriva a un incremento del 50% con aliquota al 15%. Ai fini IRAP si applica un'aliquota fissa del 3,9% sull'incremento. Per gli anni segnati dall'emergenza Covid, il 2020 e il 2021, l'imposta sostitutiva complessiva è ridotta del 30%. In ogni caso, l'imposta dovuta per ciascuna annualità non può scendere sotto i 1.000 euro.

Il versamento può avvenire in unica soluzione, oppure in un massimo di dieci rate mensili con interessi legali sulle rate successive alla prima, tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027. Con il pagamento dell'unica soluzione o della prima rata, l'Amministrazione finanziaria non potrà più rettificare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo agli anni definiti tramite il ravvedimento, salvo i casi più gravi legati a reati tributari. In cambio, per quelle stesse annualità i termini di decadenza per l'accertamento vengono prorogati fino al 31 dicembre 2029. È bene sapere che l'omesso versamento anche di una sola rata successiva alla prima fa perdere, con effetto retroattivo, la protezione ottenuta: un aspetto da tenere presente prima di scegliere la rateazione.

Lo sguardo del professionista

Patrizia Venuti — Dottore Commercialista e Revisore Legale

Nella mia esperienza, chi si ferma al confronto tra il reddito concordato e quello effettivo rischia di guardare solo una parte del problema. Il rinnovo del concordato per il 2026-2027 va costruito mettendo insieme più elementi, non uno soltanto:

- l'andamento dell'attività e il reddito atteso per i due anni oggetto della proposta, non solo quello dell'anno in corso;
- il peso reale dei benefici collegati al rinnovo — visto di conformità, termini di accertamento, interessi sulla rateazione — rispetto alla situazione concreta del contribuente;
- lo storico dei punteggi ISA, perché è quello che determina la convenienza del ravvedimento speciale, e va ricostruito anno per anno, non genericamente;
- la posizione delle annualità 2020-2023: se vi sono periodi con elementi di rischio o incertezza, la finestra di quest'anno ha un peso diverso rispetto a chi non ha nulla da mettere in sicurezza;
- l'eventuale interesse a utilizzare il ravvedimento speciale anche solo per una o alcune di quelle annualità, senza dare per scontato che convenga su tutte;
- la sostenibilità economica dell'eventuale versamento, soprattutto se si opta per la rateazione: significa verificare, prima di scegliere, se l'impegno delle rate mensili è compatibile con gli altri versamenti fiscali dello stesso periodo, perché il mancato pagamento anche di una sola rata fa perdere la protezione ottenuta.

Il 2 novembre è la scadenza entro cui la decisione va formalizzata, ma il lavoro utile si fa prima, sui numeri del singolo contribuente: senza quel passaggio, la scelta di rinnovare o meno rischia di basarsi su un confronto parziale.

Riferimenti

D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, istitutivo del concordato preventivo biennale, e successive modificazioni.

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (decreto correttivo Omnibus), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, Supplemento Ordinario n. 30, in vigore dal 12 agosto 2026, in particolare artt. 28 e 29.

D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge n. 88/2026 (differimento del termine di adesione al 31 ottobre 2026).

Guida operativa CNDCEC – Agenzia delle Entrate sul concordato preventivo biennale 2026-2027, settembre 2026.

Patrizia Venuti — Dottore Commercialista e Revisore Legale